

Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2020, n. 6-2173

**Approvazione del documento recante “Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di «opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua», di cui alla lettera o) del punto 7 dell’allegato IV alla parte seconda del d. lgs. 152/2006”.**

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, nella parte seconda disciplina le procedure per la Valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione integrata ambientale (IPPC); in particolare gli articoli 5, 6, 19 e 20 della parte seconda del predetto decreto legislativo, disciplinano l’ambito di applicazione, le competenze e le modalità di svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale;

l’allegato IV alla parte seconda del predetto decreto legislativo elenca i “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”;

la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA) ed in particolare il punto 10.f) dell’allegato II della predetta Direttiva riporta, tra le altre, la tipologia progettuale definita: “Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell’allegato I, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua”;

con riferimento a tale ultima categoria, era stata avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia la procedura d’infrazione n. 2013/2170 per la non corretta trasposizione nell’ordinamento nazionale della categoria di progetti relativa alle opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua di cui al punto 10.f dell’allegato II della predetta Direttiva; in particolare la Commissione europea aveva contestato il fatto che la normativa nazionale limitava l’ambito di applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai soli progetti “destinati ad incidere sul regime delle acque”, escludendo pertanto a priori dalla citata procedura le opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua che per loro natura non risultano in grado di incidere sul regime delle acque;

ravvisata la necessità di sanare le censure oggetto della procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, l’art. 15, comma 1, lett. q) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, ha sostituito la lettera o) del punto 7 dell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (relativa a: "opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale") con la seguente espressione: "o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua";

in ambito regionale, la legge regionale n. 40 del 14 dicembre 1998 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti rientranti nelle tipologie elencate negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 della legge medesima; in particolare, l’allegato B1 individua i progetti di competenza della Regione, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadano neppure parzialmente in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando, nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione, ricadano, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell’area protetta interessata;

il punto n. 13 del suddetto allegato B1 riguarda segnatamente le "opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica idraulica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, ad eccezione delle difese spondali con materiali impiegati secondo le tecniche di ingegneria naturalistica o con massi d'alveo o di cava non intasati con conglomerato cementizio e

con altezza non superiore alla quota della sponda naturale"; tale denominazione era stata a suo tempo inserita nelle disposizioni regionali in recepimento della categoria progettuale, vigente in allora, relativa alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla Parte II del d.lgs. 152/2006.

Premesso, inoltre, che:

con riferimento alla sopra descritta categoria n. 13 dell'Allegato B1 alla l.r. 40/1998, a seguito della ri-denominazione della stessa categoria, disposta dal d.l. 91/2014 conv. in legge dalla l. 116/2014 (v. art. 15, comma 1, lettera q), la categoria di riferimento attuale è pertanto la seguente: "opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua";

a tale nuova denominazione, quindi, bisogna necessariamente riferirsi e, conseguentemente, non possono più essere considerate applicabili le eccezioni a suo tempo inserite dal legislatore regionale nella sopra citata categoria progettuale dell'allegato B1 alla l.r. 40/1998;

in merito inoltre alle previsioni di cui all'art. 10, comma 4 della l.r. 40/1998 ed ai connessi casi di esclusione automatica dalla procedura di VIA di cui all'allegato C alla medesima legge regionale, riguardanti anche la categoria progettuale in argomento, la circolare del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2015, n. 1/AMB ("Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 durante il regime transitorio in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, introdotto dall'art. 15 del decreto legge 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116") ha precisato che gli stessi non possono più essere applicati, per effetto dell'abrogazione della disposizione di legge statale che ne costituiva il fondamento giuridico; l'art. 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006, infatti, laddove consentiva la possibilità da parte delle Regioni di prevedere criteri o condizioni di esclusione automatica dalla fase di verifica, non è stato riproposto nella versione riscritta ad opera dell'articolo 15, comma 1, lettera d) del d.l. 91/2014; conseguentemente, non trovano più applicazione neanche i casi di esclusione automatica citati nella circolare del Presidente della Giunta regionale 15 maggio 1996, n. 8/EDE.

Dato atto che:

a causa della generalità di tale nuova denominazione della suddetta categoria progettuale, sono sorti negli ultimi anni numerosi problemi interpretativi circa il corretto ambito di applicazione, in particolare per quanto attiene alle cosiddette "opere di regolazione";

a tale riguardo, alcune Regioni hanno già adottato provvedimenti esplicativi ed interpretativi, in particolare:

- la Regione Veneto (d.g.r. n. 1547 del 31 luglio 2012, "Nuove disposizioni applicative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per interventi di difesa del suolo nel territorio regionale. Revoca d.g.r. n. 566 del 10/03/2003 e n. 527 del 5/03/2004.");

- la Regione Lombardia (circolare n. 17 del 01/09/2016, "Circolare esplicativa circa la definizione univoca del termine «Regolazione» per la categoria progettuale di cui alla lettera 7.o) di allegato B alla l.r. 5/2010: «Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua»");

- la Provincia Autonoma di Trento (d.g.p. n. 911 del 9.6.2017 "Art. 7, comma 8, legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19. Linee guida per la redazione dello studio ambientale relativamente a progetti di "Opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua" nel territorio della Provincia autonoma di Trento");

- la Regione Liguria (d.g.r. n. 59 del 02/02/2018, "Specificazione delle opere rientranti nella definizione punto 7 lett. o) allegato IV parte II d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. "Opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua" - atto di indirizzo ex art. 17 comma 5 l.r. n. 29/2017").

Dato atto, pertanto, che al fine di fornire ai soggetti proponenti progetti di opere di difesa idraulica nonché alle autorità competenti all'approvazione e/o autorizzazione dei progetti medesimi gli opportuni indirizzi finalizzati ad individuare correttamente quali tipologie di opere idrauliche debbano ritenersi inclusi nell'ambito di applicazione della vigente normativa in materia di VIA, risulta indispensabile addivenire ad una univoca interpretazione della categoria progettuale di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.

Dato atto che gli uffici tecnici della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica competenti in materia di opere idrauliche, con il coordinamento del Settore Attività Giuridica e Amministrativa, hanno provveduto alla redazione del documento denominato “Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di «opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua», di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del d. lgs. 152/2006”.

Ritenuto pertanto di approvare il documento allegato recante “Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di «opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua», di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006”.

Ritenuto inoltre di stabilire che le disposizioni in esso contenute troveranno applicazione nei riguardi dei procedimenti di approvazione / autorizzazione di opere di difesa idraulica che saranno avviati a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della presente deliberazione.

Vista la direttiva 2011/92/UE;

visto il d.lgs. 152/2006;

vista la l.r. 40/1998;

vista la l.r. 23/2008.

Attestato che la presente deliberazione della Giunta regionale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare il documento recante “Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di «opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua», di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006” allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che le disposizioni in esso contenute troveranno applicazione nei riguardi dei procedimenti di approvazione / autorizzazione di opere di difesa idraulica che saranno avviati a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della presente deliberazione;
- di dare atto che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, alla sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

## Allegato

**“Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di «opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua», di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del d. lgs. 152/2006”**

### 1. Premessa

L'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 indica, tra le categorie di progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla VIA le “opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua” (punto 7 lett. o).

In sede applicativa sono sorti diversi dubbi interpretativi sul significato da dare alla dizione sopra riportata, in particolare per quanto attiene le opere di “regolazione”.

In generale per opere di regolazione, nel campo dell'ingegneria idraulica, si intendono opere che possono influire sul regime dei corsi d'acqua, vale a dire che ne possano modificare il naturale andamento delle portate nel tempo.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 42431 del 29/12/2014, ha specificato che nel testo originale (inglese) della direttiva 2011/92/UE, i progetti relativi alle “opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua” sono definiti come “canalization and flood-relief works”.

Considerato che il termine “flood-relief” è stato tradotto nella versione italiana con il termine più ampio di “regolazione”, afferente in generale ai deflussi superficiali, e che, in base al documento della Commissione europea “Interpretation of definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive”, in tale categoria sono ricomprese le opere per trattenere le acque e prevenire le alluvioni, rappresentate tipicamente, ma non esclusivamente, da argini, il Ministero conclude che nella categoria rientrano tutte quelle opere idrauliche aventi la finalità primaria di governare le piene e di non determinare/incrementare condizioni di pericolosità e/o di rischio idraulico.

Successivamente, il MATTM ha divulgato, sul proprio sito istituzionale, un documento denominato “Indirizzi operativi per la definizione di determinate tipologie progettuali elencate nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006”, redatto dall'Unità Tecnica Specialistica del Progetto CReAMO PA, del 31 maggio 2019.

In tale documento, si specifica che il termine “regolazione” non può essere inteso con un approccio esclusivamente idrologico-idraulico, ma occorre prendere in considerazione anche altre caratteristiche di un corso d'acqua che possono essere “regolate” attraverso opere/interventi (assetto morfologico e plano-altimetrico, trasporto solido, continuità fluviale, ecc.) che, unitamente al regime idrologico, caratterizzano l'assetto complessivo di un corso d'acqua, anche dal punto di vista ecologico.

Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene pertanto che per “opere di regolazione” debbano intendersi tutte quelle opere che modificano le condizioni di deflusso o l'andamento plano-altimetrico del corso d'acqua, mentre non rientrano in tale categoria le opere finalizzate esclusivamente alla protezione delle sponde esistenti o al ripristino di erosioni spondali localizzate, nonché alla stabilizzazione dell'alveo a seguito di erosioni/abbassamenti locali delle quote di fondo o alla trattenuta puntuale del materiale solido trasportato.

### 2. Tipologie progettuali che rientrano nella nozione di “opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua”

Si ritiene quindi che all'interno della categoria progettuale “opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua” rientrino le opere idrauliche / interventi di seguito elencati:

- vasche di laminazione e casse di espansione;
- canali scolmatori e diversivi;

- arginature, indipendentemente dalla tipologia costruttiva e dal materiale utilizzato;
- interventi di gestione dei sedimenti degli alvei, comportanti asportazione di materiale litoide, per i quali è necessaria la predisposizione di un Programma generale di gestione dei sedimenti, ai sensi della *"Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua"* allegata alla deliberazione dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9/2006 e s.m.i.;
- opere di regolazione del trasporto solido finalizzate alla realizzazione di piazze di deposito e bacini di accumulo.

### **3. Tipologie progettuali che non rientrano nella nozione di "opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua"**

Si ritiene invece che all'interno della categoria progettuale *"opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua"* non rientrino le tipologie di opere idrauliche / interventi di seguito elencati:

- interventi di manutenzione di arginature esistenti;
- interventi di risagomatura e di ripristino delle sezioni d'alveo (manutenzione idraulica), comportanti movimentazione del materiale litoide ed interventi di gestione dei sedimenti comportanti asportazione di materiale litoide, per i quali non è necessaria la predisposizione di un Programma generale di gestione dei sedimenti, ai sensi della *"Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua"* allegata alla deliberazione dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9/2006 e s.m.i.;
- difese spondali (scogliere, pennelli, gabbionate, muri di sponda);
- opere trasversali di stabilizzazione dell'alveo (soglie, briglie di consolidamento, traverse, salti di fondo) e di trattenuta del materiale solido (briglie selettive/filtranti).

### **4. Ulteriori specifiche**

Considerata comunque la molteplicità delle fattispecie e delle casistiche progettuali inerenti alle opere di regolazione dei corsi d'acqua e in particolare l'opportunità di identificare o meno alcuni significativi interventi di rivestimento spondale, o di stabilizzazione dell'alveo o di trattenuta del materiale solido alla stregua di interventi di canalizzazione/regolazione, si rileva la necessità di valutare caso per caso la rilevanza di tali interventi.

L'autorità competente all'approvazione e/o autorizzazione del progetto, nell'ambito dell'iter tecnico-amministrativo, dovrà pertanto giungere a specifiche determinazioni circa l'assoggettamento o meno dell'intervento alla normativa sulla VIA, dandone atto mediante eventuale dichiarazione di esclusione ovvero attivazione della procedura.

A tale scopo il proponente è tenuto alla predisposizione d'idonea documentazione tecnico-amministrativa contenente le proprie valutazioni circa l'assoggettamento o meno alla normativa sulla VIA.